



**PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA**

**PROGRAMMA ANNUALE DI GESTIONE 2009
ALLEGATO N.4**

REGOLAMENTO *SULL'USO DI NATANTI NEL LAGO DI TOVEL*

**Previsto dalle Norme di Attuazione
del Piano di Parco ai sensi dell'art. 8.5.8**

DATA PROGETTO: novembre 2008

www.pnab.it - Info@pnab.it



Art. 8.5.8 delle Norme di Attuazione Regolamento sull'uso di natanti nel lago di Tovel

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei natanti sulle acque del Lago di Tovel.

Art. 2

E' vietato l'uso di natanti a motore.

Art. 3

E' consentito l'uso di natanti di proprietà esclusiva dei residenti del Comune di Tuenno, previa autorizzazione a validità annuale rilasciata dal Sindaco.

I natanti devono essere contraddistinti da un numero o codice identificativo ripreso sull'autorizzazione, al fine di consentire l'identificazione del proprietario.

Copia delle autorizzazioni dovranno essere inviate per conoscenza al Parco.

Art. 4

Il numero massimo di autorizzazioni annuali rilasciate dal Comune è di numero venti.

Art. 5

I natanti possono essere di due colori: verde scuro e legno naturale.

Art. 6

I natanti possono sostare sulle rive del Lago di Tovel solo nel periodo compreso tra il disgelo totale del lago fino al 15 ottobre.

Art. 7

I natanti debbono essere attaccati lontano dalle spiagge e solamente sulla riva nord, dall'ansa del lago sottostante al Centro Visitatori dal Parco fino all'edificio comunale di Mezzolago, e in un punto presso l'osservatorio meteorologico.

Art. 8

Le dimensioni massime delle imbarcazioni a remi debbono essere di metri 5 per metri 1,6.